

## TI\_GERICHTE 11.2008.80 vom 26. November 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-11-26, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_11.2008.80](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2008.80)

FR: TI\_GERICHTE 11.2008.80 du 26 novembre 2008

IT: TI\_GERICHTE 11.2008.80 del 26 novembre 2008

### Regeste

Protezione dell'unione coniugale: contributi alimentari per la moglie

### Erwägungen

#### E. 4

Ciò premesso, con un reddito coniugale di fr. 7030.– mensili e un fabbisogno familiare di complessivi fr. 6680.– mensili, il bilancio familiare denoterebbe in concreto un'eccedenza di fr. 350.– mensili. Non bisogna dimenticare tuttavia che il fabbisogno in denaro di M\_\_\_\_\_, concordato dai genitori in fr. 1000.– mensili, appare già a prima vista irrisorio rispetto a quello effettivo. La tabella 2008 correlata alle raccomandazioni pubblicate dall'Ufficio della gioventù e dell'orientamento professionale del Canton Zurigo, cui questa Camera si ispira per prassi invalsa (Rep. 1988 pag. 175, 1994 pag. 298 consid. 5), prevede per un figlio unico dell'età di M\_\_\_\_\_ un fabbisogno in denaro di fr. 2010.– mensili fino al 6° compleanno e di fr. 1910.– mensili fino al 12° ( [www.lotse.zh.ch/documents/ajb/fj/allg/durchschnittlicher\\_unterhaltsbedarf\\_08.pdf](http://www.lotse.zh.ch/documents/ajb/fj/allg/durchschnittlicher_unterhaltsbedarf_08.pdf)). Adattata la posta per cura e educazione all'80% (la madre affidataria può fornire il 20% in natura), il fabbisogno in denaro della bambina ammonta a fr. 1865.– mensili fino al 15 dicembre 2008 e a fr. 1820.– dopo di allora. In ossequio al principio inquisitorio illimitato che governa il diritto di filiazione (DTF 128 III 413 in alto) ciò impone un intervento d'ufficio di questa Camera a tutela del figlio (cfr. Rep. 1994 pag. 238 consid. 2b), cui va riconosciuto almeno il fabbisogno in denaro di fr. 1820.– mensili.

#### E. 5

Da quanto precede emerge, in sintesi, il seguente bilancio familiare: reddito del marito

	fr. 4500.–	reddito della moglie
	fr. 2530.–	fr. 7030.– mensili
marito	fr. 2820.–	fabbisogno minimo del
	fr. 2860.–	fabbisogno minimo della moglie
		fr. _____

1820.– fr. 7500.– mensili. Il reddito coniugale non essendo sufficiente per coprire il fabbisogno familiare, i contributi di mantenimento vanno ridotti in proporzione (RtiD II-2004 pag. 616 a metà con richiamo alla sentenza del Tribunale federale 5C.44/2002 del 27 giugno 2002, consid. 3.2.2 con rinvii; Hausheer/Spycher, Handbuch des Unterhaltsrechts, Berna 1997, pag. 446 n. 08.27 e 08.29; v. anche DTF 128 III 415 in alto), ove appena si rammenti che il debitore alimentare ha il diritto di conservare l'equivalente del proprio fabbisogno minimo (DTF 128 III 414 consid. 3.2.1 con rinvii). Ne risulta quanto segue: disponibilità del marito: fr. 4500.–/. fr. 2820.– = fr.

1680.– mensili  
somma dovuta a moglie e figlia: fr. 330.– + fr. 1820.–  
= fr. 2150.– mensili contributo per la moglie: fr. 330.– x  
(1680.– : 2150.–) = fr. 257.– mensili, arrotondati a fr. 255.–

mensili contributo per M\_\_\_\_\_ : fr. 1820.- x (1680.- : 2150.-)  
= fr. 1422.- mensili, arrotondati a fr. 1425.- mensili. L'appello va quindi accolto entro tali limiti. L'intervento d'ufficio di questa Camera dispensa – eccezionalmente – dall'intimare l'atto all'istante, la quale continuerà a ricevere per lei e la figlia la stessa cifra complessiva fissata dal Pretore (fr. 1680.- mensili). Invitarla a formulare osservazioni nelle condizioni descritte significherebbe solo provocarle spese frustranee.

## **E. 6**

Per quel che riguarda gli oneri processuali e le ripetibili, il Pretore ha considerato il marito soccombente “ in maniera principale ” , addebitandogli la tassa di giustizia (fr. 300.-), le spese e le ripetibili (ridotte a fr. 800.-). L'appellante chiede di porre gli oneri processuali per il 42% a carico dell'istante e per il resto a carico suo, offrendo alla moglie fr. 200.- per ripetibili ridotte. Egli reputa che, avendo preteso contributi alimentari per fr. 2473.- mensili complessivi e avendone ottenuti per fr. 1680.-, l'istante esca sconfitta per il 42% (se si considera l'aumento della richiesta formulato durante la discussione). Egli non può quindi essere chiamato a sopportare più del 58% degli oneri processuali e non può essere tenuto a rifondere alla controparte più di fr. 200.- per ripetibili. a) L a giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare che in materia di spese e ripetibili il Pretore fruisce di ampia latitudine, tanto sull'applicazione dei parametri tariffari quanto sul riparto dei relativi importi in base al grado di soccombenza, di modo che la sua decisione è censurabile solo per eccesso o abuso d'apprezzamento (rinvii in: Cocchi/Trezzini , CPC ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148). Nelle cause vertenti sul diritto di famiglia poi, dandosi sconfitta reciproca delle parti, il giudice può prescindere da una suddivisione strettamente aritmetica delle spese e delle ripetibili sulla scorta di “giusti motivi” (nel senso dell'art. 148 cpv. 2 CPC) ispirati a criteri d'equità (Rep. 1996 pag. 137 consid. 7; altri riferimenti in: Cocchi/Trezzini , op. cit., n. 34 ad art. 148 CPC). b ) In concreto è fuori dubbio che almeno sul contributo alimentare per la moglie, unica questione rimasta litigiosa, davanti al Pretore entrambe le parti sono risultate soccombenti, seppure l'appellante in misura maggiore. Per quale ragione il Pretore abbia posto dunque la tassa di giustizia e le spese a carico del solo marito non è chiaro. Nel risultato, ad ogni modo, il convenuto non può dolersene. Giusta l'art. 22 n. 3 LTG, applicabile alle procedure contenziose di camera di consiglio (come le protezioni dell'unione coniugale), la tassa di giustizia è quella prevista dall'art. 19 cpv. 1 e va da un minimo di fr. 30.- a un massimo di fr. 10 000.-. In concreto la causa non si è rivelata complessa, ma ha pur sempre richiesto tre udienze (per quasi 4 ore di discussione) e il giudizio su due istanze di assunzione suppletoria di prove (ordinanze del 26 febbraio e del 20 marzo 2008). Senza trascendere in eccesso o abuso il Pretore avrebbe potuto quindi fissare la tassa di giustizia in fr. 600.-, considerare il convenuto soccombente nella proporzione del 50% (egli medesimo si reputa soccombente per il 58%) e addebitargli la tassa di giustizia nella misura di fr. 300.-. A prescindere dalla motivazione addotta dal Pretore, nel risultato il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede sfugge quindi alla critica. c) Quanto alle ripetibili (art. 150 prima frase CPC), torna applicabile nella fattispecie – sia pure indicativamente (RtiD I-2004 pag. 469 consid. 3) – la vecchia tariffa dell'Ordine degli avvocati (art. 16 cpv. 2 del regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, del 19 dicembre 2007: BU 65/2007 pag. 727). L'onorario di un patrocinatore in una procedura a tutela dell'unione coniugale era disciplinato dall'art. 15 prima frase TOA e variava dal 30 all'80% di quello “normale”, ovvero di quello previsto – per analogia – dall'art. 14 cpv. 1 TOA in materia di

separazione o divorzio (v. BOA n. 29 pag. 34 e n. 28 pag. 59). In concreto la patrocinatrice dell'istante ha redatto l'istanza di misure a protezione dell'unione coniugale (9 pagine), ha scritto una pagina di osservazioni a un'istanza di assunzione suppletoria di prove e ha partecipato alle tre citate udienze (per quasi 4 ore di discussione). Tenuto conto anche delle presumibili prestazioni stragiudiziali (colloqui, conversazioni telefoniche e corrispondenza), delle spese (art. 3 vTOA) e dell'IVA, la nota professionale di lei può verosimilmente ammontare anche a fr. 3000.– (per il metodo di calcolo v. BOA n. 24 pag. 47). Il convenuto ammettendo la propria soccombenza del 58%, l'indennità per ripetibili ridotte di fr. 800.– fissata dal Pretore non appare il risultato di un eccesso né, tanto meno, di un abuso d'apprezzamento. Anche su questo punto l'appello manca perciò di consistenza.

#### **E. 7**

Nel giudizio sugli oneri della sentenza odierna non bisogna perdere di vista che tecnicamente l'appello si risolve sì in un accoglimento parziale, ma che l'obbligo alimentare complessivo a carico dell'appellante rimane quello fissato dal Pretore (fr. 1680.– mensili complessivi), quantunque suddiviso diversamente tra moglie e figlia. Nell'esito pertanto il convenuto non ottiene alcun beneficio concreto e non v'è ragione per cui non debba sopportare le conseguenze di un appello sostanzialmente infruttuoso (art. 148 cpv. 1 CPC). Della circostanza che il riparto del contributo complessivo per moglie e figlia sia modificato si tiene conto, in ogni modo, riducendo equamente la tassa di giustizia (art. 148 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, l'appello non essendo stato notificato all'istante, cui non ha cagionato spese presumibili. Quanto alla richiesta di assistenza giudiziaria formulata dall'appellante, essa non può trovare accoglimento. Il beneficio dell'art. 3 cpv. 1 Lag presuppone – cumulativamente – che la procedura non sia priva di esito favorevole per il richiedente (art. 14 cpv. 1 lett. a Lag). In concreto risultava evidente fin dall'inizio che – come aveva accennato anche il Pretore nella sua sentenza (pag. 3 in basso) – qualsiasi diminuzione del contributo alimentare per la moglie sarebbe andata a favore della figlia, il cui fabbisogno in denaro era largamente scoperto (e rimane parzialmente tale). Destituito fin dal principio di possibilità di successo, del resto, l'appello non è nemmeno stato intimato all'istante per osservazioni. In circostanze del genere il conferimento dell'assistenza giudiziaria non può entrare in considerazione.

#### **E. 8**

Circa i rimedi giuridici esperibili contro l'odierna sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF il valore litigioso supera ampiamente la soglia di fr. 30 000.– per un eventuale ricorso in materia civile, ove appena si capitalizzi la differenza del contributo alimentare rimasta litigiosa in appello (fr. 570.– mensili dal marzo del 2008), che in difetto di scadenze prevedibili va calcolato a vita. Per questi motivi, in applicazione dell'art. 313 bis CPC e vista sulle spese la tariffa giudiziaria, pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto, nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: AP 1 è tenuto a versare a AO 1, dal 1° marzo 2008, i seguenti contributi alimentari anticipati: fr. 255.– mensili per la moglie stessa e fr. 1425.– mensili per la figlia M \_\_\_\_\_, assegno familiare compreso. Per il resto l'appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata. 2. Gli oneri processuali, consistenti in: a) tassa di giustizia ridotta fr. 300.– b) spese fr. 50.– fr. 350.– sono posti a carico dell'appellante. Non si assegnano ripetibili. 3. La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 4. Intimazione a: –; –. Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello II

presidente

Il segretario Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro il termine stabilito dall'art. 100 cpv. 1 e 2 LTF (art. 72 segg. LTF). Nelle cause di carattere pecuniario il ricorso in materia civile è ammissibile solo se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale importo, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.